



Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Emilia-Romagna
Sezione di Bologna

CARTA DEI SERVIZI

2019



Via Massimo D'Azeglio, 54 - 40123 Bologna

Premessa

La carta dei servizi del TAR dell'Emilia – Romagna sede di Bologna vuole essere una guida ed uno strumento attraverso cui il Tribunale si presenta agli utenti e illustra in modo semplice, trasparente e completo le attività e i servizi forniti, con particolare riguardo alle procedure, ai criteri e ai tempi di erogazione degli stessi.

L'obiettivo vuole essere quello di incrementare e migliorare la comunicazione con gli uffici della giustizia amministrativa nell'ottica della funzione istituzionale svolta dal Tribunale Amministrativo Regionale di tutela dei cittadini per la difesa dei propri diritti e interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il Segretario Generale del T.A.R. Bologna
Avv. Caterina Grechi
(c.grechi@giustizia-amministrativa.it)

Dove siamo?

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna di Bologna è situato in pieno centro storico, al civico 54 di via Massimo D'Azeglio che si estende da Piazza Maggiore a Porta S.Mamolo.

Il TAR è ospitato in uno dei più importanti complessi architettonici della città, monastero benedettino nell'XI secolo insediatosi nell'antico luogo di culto dedicato a San Procolo e sede della prima *Universitas* degli scolari legisti.

Il monastero ha assunto l'attuale aspetto rinascimentale dopo il rinnovamento operato alla metà del Cinquecento.

A seguito della soppressione napoleonica degli Ordini ecclesiastici, nel 1796 venne trasformato in caserma della Repubblica Cisalpina, successivamente riconvertito in Ospedale degli Esposti fino al 1860.

È stato Ospedale della Maternità fino alla fine del XX secolo.

Al piano interrato è ospitato l'archivio corrente, al piano terra gli uffici accettazione e le segreterie delle sezioni, al piano superiore altri uffici, la biblioteca, l'aula di udienza e la sala convegni.



Come si raggiunge?



In autobus:

- dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna linee 25, 27 fino a via Rizzoli e 32, 33 fino a Porta S.Mamolo;



In treno

- dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna con gli autobus delle linee 25, 27, 32, 33;




A piedi

- dalla stazione ferroviaria centrale di Bologna in circa 30 minuti di cammino imboccando prima via dell'Indipendenza, successivamente - una volta raggiunta Piazza Maggiore - Via Massimo D'Azeglio (circa 2,3 Km);



In auto

- tangenziale uscita n. 2, n. 11 (per chi proviene dalla A14) e 11 bis (per chi proviene dalla A1 e A13) seguire le indicazioni per il parcheggio ex Staveco di Viale Panzacchi n. 10



Come contattarci?

Centralino	051 4293101
U.R.P.	051 4293121-112
Posta certificata (pec):	tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito internet	www.giustizia-amministrativa.it



DENTRO IL TAR

Quando siamo aperti?

Gli uffici sono aperti:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12;

- il sabato dalle ore 8.30 alle 12 esclusivamente l'ufficio accettazione;



Chi siamo?

Il TAR Bologna è articolato in due sezioni giurisdizionali.
Il Presidente del TAR Bologna è il dott. Giuseppe Di Nunzio.
La composizione delle sezioni è così determinata:

PRIMA SEZIONE

Presidente	Giuseppe DI NUNZIO
Consigliere	Umberto GIOVANNINI
Consigliere	Marco MORGANTINI
Consigliere	Ugo DE CARLO

SECONDA SEZIONE

Presidente	Giancarlo MOZZARELLI
Consigliere	Maria Ada RUSSO
1 [^] Ref.	Jessica BONETTO

Uffici amministrativi

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Caterina Grechi

Segretariato generale

- Affari generali e del personale

Funzionario Responsabile Rossella Caruso

- Uffici Economato, Contabilità, Ragioneria

Funzionari Responsabili Luciana Berenga e Katia Chiesa

- Referente informatico

Marco Cavina

Uffici Giurisdizionali

- Segreteria Prima Sezione

Funzionario Responsabile Roberta Ranon

- Segreteria Seconda Sezione

Funzionario Responsabile Rossella Caruso

- Ufficio Contributo Unificato e Spese di Giustizia

Funzionario Responsabile Luciana Berenga

- Ufficio Relazioni con il Pubblico

Funzionario Responsabile Roberta Ranon

Cosa facciamo?

Nell'ordinamento italiano i Tribunali amministrativi regionali (TAR) sono organi di primo grado di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi, da coloro che si ritengono lesi in una situazione di interesse legittimo o, nei casi stabiliti dalla legge, di diritto soggettivo.

In particolare, con l'istituzione dei TA.AA.RR. si è inteso perseguire la "tutela della giustizia nell'amministrazione", così come prevede l'art. 100 della Costituzione, in tutte quelle ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non operi secondo principi di imparzialità, equità, buona fede e parità di trattamento nel perseguimento dell'interesse pubblico.

I Tribunali amministrativi sono competenti a pronunciarsi anche nei casi di:

- ✓ silenzio delle Amministrazioni, ovvero tutte le volte in cui quest'ultime non provvedano nei termini previsti sulle istanze presentate dai cittadini,
- ✓ accesso agli atti;
- ✓ ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato.

La giurisdizione del Tribunale si estende all'interno del territorio della regione di competenza e ricomprende tutti quei ricorsi presentati contro atti di enti che svolgono la loro attività esclusivamente in ambito regionale.

La composizione del contenzioso, su cui i magistrati amministrativi sono chiamati a pronunciarsi è piuttosto varia: si citano a titolo meramente esemplificativo l'edilizia e l'urbanistica, il demanio e patrimonio, le procedure espropriative, il pubblico impiego, la sicurezza e l'ordine pubblico, il soggiorno dei cittadini stranieri, la disciplina degli appalti, l'ambiente.

L'attività amministrativa del Tribunale non si esaurisce nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Strettamente funzionale a quest'ultima è l'attività amministrativa "tout court", finalizzata a garantire il funzionamento complessivo della struttura.

Si tratta in particolare delle attività tese alla gestione delle risorse umane - nell'ottica di una più efficiente ottimizzazione delle stesse- e all'approvvigionamento dei beni e servizi necessari al funzionamento complessivo del Tribunale nel perseguimento dell'obiettivo prioritario del contenimento e razionalizzazione della spesa.

Chi può rivolgersi al TAR? (art 22 e 23 c.p.a.)

Nei giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale i cittadini possono presentare ricorso nonchè stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di un difensore in materia di:

- accesso agli atti e trasparenza amministrativa;
- elettorale;
- diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

In tutti gli altri casi è obbligatorio il patrocinio di un avvocato.



Il Tribunale digitale: www.giustizia-amministrativa.it

Il sito istituzionale della giustizia amministrativa è uno strumento rivolto sia agli avvocati, che tramite apposita autenticazione possono consultare l'area ad essi riservata, che ai privati cittadini i quali possono liberamente accedere;

- alle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, anche attraverso un veloce ed efficiente motore di ricerca dedicato;
- al calendario delle udienze, ai ruoli di udienza, ai provvedimenti e ai principali dati identificativi dei ricorsi in forma anonima - ovvero senza riferimento all'identità delle parti - cliccando sulla sede di interesse e nella sezione "Attività Giurisdizionale" digitando anno e numero del ricorso;
- alle informazioni e ai contatti del TAR, alla composizione dei collegi e al riparto delle materie delle singole sezioni cliccando sulla sede di interesse;

Gli avvocati, previa autenticazione, possono consultare le cause da loro patrocinare, con accesso ai loro fascicoli elettronici e scaricare atti e documenti pubblicati in formato digitale.

Nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle attività degli uffici di segreteria del Tribunale e del necessario contenimento delle spese, tutti gli avvisi di segreteria alle parti costituite, sono effettuate a mezzo pec che diventa così lo strumento prioritario di comunicazione.

Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il processo amministrativo telematico, che ha rappresentato una svolta epocale nell'ambito del processo amministrativo in quanto ha determinato la necessità di redigere e depositare con modalità telematiche, con piena validità giuridica, gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice.



UFFICIO URP

E' l'ufficio del Tribunale che in "prima linea" è dedicato istituzionalmente alla comunicazione con i cittadini. L'obiettivo è quello di aiutare il cittadino ad orientarsi all'interno degli uffici e a trovare le risposte di cui ha bisogno, garantendo il diritto d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. All'ufficio relazioni con il pubblico ci si può rivolgere per:

- avere informazioni su prestazioni, servizi, attività e strutture del Tribunale;
- conoscere le diverse procedure del Tribunale ed essere indirizzati ai diversi uffici di cui si compone la struttura;
- presentare segnalazioni, reclami, proposte e suggerimenti;
- affiancare i cittadini che ritengono di esperire ricorso in proprio e che non sono in possesso della pec e/o della firma digitale;

Non rientra fra le attività dell'urp quella diretta a fornire una consulenza di tipo legale.

Chi contattare?

Dott.ssa Roberta Ranon
E mail: r.ranon@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293121

Dott.ssa Rossella Caruso
E mail: r. caruso@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293112



Come si depositano gli atti (ricorsi, memorie, documenti, istanze, ecc..)?

Dal 1° gennaio 2018 tutti i depositi anche relativi a ricorsi ante 2017, dovranno essere telematici.

Quante copie cartacee devono essere depositate?

Successivamente al deposito telematico deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Come sono ripartiti i ricorsi fra le sezioni?

Al momento del deposito telematico, al ricorso è assegnato automaticamente un numero di registro generale (R.G.) che servirà a identificarlo per tutta la durata del processo. L'attribuzione alla sezione competente viene effettuata sulla base del decreto del Presidente del Tribunale che individua le seguenti materie:

SEZIONE PRIMA

- Atti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione non compresi in materie specifiche;
- Procedure espropriative delle Amministrazioni;
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori e forniture;
- Ambiente, igiene (inquinamento atmosferico, elettromagnetico, idrico, gestione rifiuti, bonifica siti);
- Università, istruzione e ricerca ed esami di Stato;
- Enti pubblici (struttura e composizione degli Organi);
- Infrastrutture e trasporti di interesse Nazionale e Regionale;
- Beni culturali e vincoli ambientali;
- Pubblico impiego;
- Procedure concorsuali finalizzate all'assunzione;
- Alloggi di servizio;
- Sicurezza e ordine pubblico comprese le interdittive antimafia e gli atti connessi;
- Atti concernenti il diritto di cittadinanza, residenza, soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- Industria, commercio e giochi;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato limitatamente alle pronunce della sezione prima;

SEZIONE SECONDA

- Atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali minori non compresi in materie specifiche;
- Elezioni regionali, provinciali e comunali;
- Edilizia e urbanistica;
- Sanità (Servizio Sanitario Nazionale, Farmacie)
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi a servizi;
- Agricoltura e foreste;
- Demanio e patrimonio;
- Lavoro e politiche sociali;
- Rappresentanze professionali di categoria;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato;

I ricorsi accessori (accesso, silenzio ecc.) sono di competenza della sezione alla quale appartiene la materia relativa.

Nel caso di impugnazione con un unico ricorso di provvedimenti emessi da Enti o Organi diversi o di conflitto di ripartizione fra l'Autorità emanante e materia, la competenza va attribuita tenendo conto della materia su cui verte il ricorso.

In caso di conflitto in materia soggetta a rito speciale prevale la assegnazione di materia rientrante in tale rito.

I procedimenti giurisdizionali concernenti nuove eventuali materie saranno ripartiti fra le sezioni dal Presidente, secondo le esigenze di distribuzione del carico di lavoro, che, opportunamente monitorate, richiedano interventi di riequilibrio.

Per le modalità di deposito telematico può essere consultata l'apposita sezione del sito: www.giustizia-amministrativa.it alla sezione "Processo amministrativo telematico"

Chi contattare?

I° Sezione
Responsabile
Tel.

dott.ssa Roberta Ranon
051 4293121

II° Sezione
Responsabile
Tel.

dott.ssa Rossella Caruso
0514293112

TRATTAZIONE DEI RICORSI

Annualmente i Presidenti delle Sezioni provvedono con decreto a fissare il calendario delle udienze e delle camere di consiglio nonché la composizione dei collegi giudicanti sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia- Amministrativa.

Il ruolo di udienza è disponibile almeno tre giorni prima della data della stessa sul sito web della giustizia amministrativa nella sezione "Attività Giurisdizionale" del TAR Bologna.

Come si svolgono le udienze?

In udienza pubblica, i magistrati amministrativi, i difensori delle parti e il personale di segreteria sono tenuti ad indossare la toga.

Alla discussione della camera di consiglio possono partecipare esclusivamente i difensori delle parti costituite.

Gli esiti dei ricorsi cautelari, discussi in camera di consiglio e spediti in decisione, sono disponibili dal giorno successivo sul sito web della giustizia amministrativa nella pagina dedicata al TAR Bologna.

Contributo unificato

La proposizione di un ricorso presso il T.A.R. comporta il versamento di una tassa a titolo di contributo unificato, il cui importo varia in base alla materia e alla tipologia del ricorso. In alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, è prevista l'esenzione.

Il pagamento è dovuto all'atto del deposito:

- del ricorso;
- di motivi aggiunti che introducono domande nuove;
- di ricorso incidentale.

Dal 1° novembre 2017 il contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, deve essere versato con l'apposito modello F24 Elide, presentato esclusivamente con modalità telematiche.

Per le istruzioni di dettaglio è possibile consultare il sito www.giustizia-amministrativa.it alla sezione "Processo amministrativo telematico", voce "Contributo unificato".

Il mancato pagamento in tutto o in parte del contributo unificato non produce l'inammissibilità del ricorso, ma obbliga l'ufficio a procedere al recupero coattivo del tributo, attraverso la notifica di un invito al pagamento delle somme dovute. Il contributo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e nei dieci giorni successivi deve essere depositata presso l'ufficio accettazione la relativa ricevuta di versamento. Nel caso in cui il ricorrente non provveda nei termini indicati, l'ufficio procederà all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e della relativa sanzione.

L'ufficio procede, al contrario, al rimborso del contributo nell'ipotesi di versamento di somme non dovute o eccedenti, per il diritto al rimborso, da esercitarsi nel termine di decadenza di due anni dal versamento, può essere utilizzata l'apposita modulistica (ALL. 1)

Gli importi dovuti sono aumentati della metà nel caso in cui il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il proprio recapito fax ovvero ometta di indicare il codice fiscale del ricorrente.

Di seguito si indicano in sintesi gli importi dovuti e i casi di esenzione per le tipologie di ricorso più ricorrenti:

TIPOLOGIA DI RICORSO	IMPORTO
ricorso ordinario	650,00
ricorso con rito abbreviato di cui al libro IV, titolo V, del Codice [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b)] compreso il caso di altre disposizioni che richiamino tale rito	1.800,00
ricorso di cui all'art. 119 comma 1, lett. a) e b)	
-per le controversie il cui valore è pari o inferiore a 200.000,00 euro e per le controversie di valore indeterminato ed indeterminabile;	2.000,00
-per le controversie di valore superiore a 200.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00 di euro;	4.000,00
-per le controversie di valore superiore a 1.000.000,00 di euro e se manca la dichiarazione di cui all'art. 14 comma 3-bis, T.U. n. 115/2002;	6.000,00
ricorso in materia di accesso ai documenti, silenzio e ottemperanza	300,00
ricorso in materia di "diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno, di ingresso nel territorio dello stato"	300,00
ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini	Esente

dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 34.481,46.	
ricorso in materia di pubblico impiego, ivi compreso quello in materia di accesso all'impiego (concorsi), limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 34.481,46.	325,00
ricorso in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 34.481,46.	Esente
ricorso in materia di pubblico impiego, compreso il contenzioso relativo agli atti di accesso all'impiego (concorsi), nonché le controversie individuali di lavoro, proposto per l'esecuzione del giudicato ovvero per l'accesso agli atti della P.A. ovvero con il rito del silenzio, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 34.481,46.	150,00
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a 34.481,46.	Esente
ricorso proposto in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, limitatamente all'ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a 34.481,46	43,00

Ricorso per ingiunzione	650,00
Ricorso in materia elettorale e leva militare	Esente
Ricorso in materia di riparazione ex L.89/01 (legge Pinto)	Esente
Riassunzione	Esente
Trasposizione di ricorso straordinario e riproposizione di ricorso a seguito di translatio iudicii	Va corrisposta la differenza tra quanto versato in precedenza e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato davanti al TAR
Istanza di correzione di errore materiale	Esente

Chi contattare?

dott.ssa Luciana Berenga
sig.ra Sandra Bianchi
E mail: l.berenga@giustizia-amministrativa.it
s.bianchi@giustizia-amministrativa.it
Tel. 051 4293119/127

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: la difesa è un diritto di tutti, tutti hanno diritto alla difesa.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato garantisce il diritto costituzionale di difesa.

Esso consente ai cittadini non abbienti di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.

L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è decisa da una Commissione composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del T.A.R. e da un avvocato nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l'organo. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Tribunale.

Quali sono le condizioni per l'ammissione?

Le condizioni per l'ammissione al beneficio sono indicate dall'art. 76 T.U. 115/2002, a norma del quale può essere ammesso al patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a Euro 11.493,82.

Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Come si presenta la domanda?

L'interessato può chiedere, personalmente o attraverso il suo difensore, di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo con apposita istanza.

L'istanza si presenta:

- se presentata precedentemente al deposito del ricorso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF deposito istanza ante causam, scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato";
- se presentata successivamente al ricorso, con modalità telematiche, utilizzando il modulo PDF deposito atto scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" e scegliendo la tipologia "istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato";

Atteso che il procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato è di natura amministrativa non sussiste l'obbligo di avvalersi della modalità telematica e conseguentemente sono accettate le domande con modalità cartacea.

Cosa deve contenere la domanda?

L'istanza, redatta sulla base della modulistica allegata (ALL.2), deve contenere una breve descrizione della vicenda e dei motivi dell'impugnazione, al fine di consentire alla Commissione di valutare il fumus boni juris e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante il reddito del richiedente;

La Commissione decide sull'istanza con decreto succintamente motivato, il quale è comunicato alla parte istante in tempi brevi.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono formulare opposizione, sulla quale decide il Magistrato competente a decidere il ricorso nel merito.

In caso di ammissione al patrocinio, copia della documentazione prodotta dall'istante verrà trasmessa agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato.

In caso di esito negativo del suddetto controllo verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

Chi contattare?

dott.ssa Luciana Berenga

E mail: l.berenga@giustizia-amministrativa.it

Tel. 051 4293119/130

Chi può visionare, come si accede, come si ritirano i fascicoli di causa e come si richiedono le copie degli atti e dei provvedimenti?

I difensori delle parti costituite abitualmente accedono al fascicolo telematico utilizzando il portale dell'avvocato.

Il diritto di copia semplice non è dovuto in relazione alla copia estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269 comma 1 bis, del T.U. n. 115/2002, così come introdotto dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114).

Da chiunque provenga l'istanza, il diritto è, invece, dovuto, quando il rilascio di copia è richiesto agli uffici della Giustizia amministrativa.

Per le copie autentiche, per tutti gli atti presenti nel fascicolo informatico, gli avvocati delle parti hanno il potere di autentica e in relazione a tale potere sono esonerati dal versamento del relativo diritto di copia.

Per il rilascio di copia autentica a favore di soggetti diversi dagli avvocati delle parti è dovuto il pagamento del diritto di copia.

Per richiedere copia degli atti e dei provvedimenti alla segreteria, deve essere utilizzato il modulo PDF "deposito richieste segreteria", scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione "Processo amministrativo telematico", voce "modulistica" servendosi del modulo (ALL.3).

Successivamente, al momento del deposito della copia cartacea della richiesta, dovrà essere apposta una marca da bollo - a titolo di anticipazione del dovuto - di un importo minimo, richiesto dalla segreteria, variabile in base alla tipologia di copia richiesta. Possono richiedere le copie degli atti le parti costituite in giudizio, i difensori delle parti costituite, i soggetti autorizzati dalla legge, i difensori con procura conferita dai soggetti cui è stato notificato il ricorso non ancora costituiti e qualsiasi soggetto delegato dall'avente diritto.

Il rilascio di copia autentica in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c., rimane di competenza delle sole segreterie degli uffici giudiziari (art. 136, comma 2 ter). Conseguentemente l'estrazione di copia munita di formula esecutiva è sempre soggetta al pagamento del diritto di copia.

La richiesta dell'apposizione di formula esecutiva sulla copia dei provvedimenti giurisdizionali deve essere effettuata dalla parte personalmente, dall'avvocato costituito o da altro difensore munito di relativa delega.

Le richieste aventi carattere di urgenza sono soddisfatte entro tre giorni dalla presentazione, quelle non urgenti sono esaudite a partire dal terzo giorno libero.

La richiesta è soggetta al pagamento del diritto di copia sulla base degli importi indicati nell'allegata tabella (ALL.4): sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego e elettorale; in tali casi è dovuto esclusivamente il costo materiale di riproduzione.

I fascicoli di parte interamente cartacei possono essere ritirati esclusivamente dopo che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

Chi contattare?

- Per l'accesso ai fascicoli cartacei (depositati fino alla data del 31.12.2016)

Ufficio Archivio

Tel. 051 4293125

ALL.1

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO¹ DI _____

Il sottoscritto

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

--	--	--

COMUNE DI NASCITA

PROV.

CODICE FISCALE

--	--	--

RESIDENTE in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

DOMICILIATO² in via

COMUNE

PROV.

CAP

--	--	--	--

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica

--	--

avendo versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre

in lettere

data versamento

€		
---	--	--

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre

in lettere

€	
---	--

IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. _____

PARTI _____ / _____

¹ Indicare l'ufficio giudiziario cui è indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.

² Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.

ALL.2



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA**

**ALLA COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA**

**DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO**

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ residente in _____

_____ alla via _____

codice fiscale _____ telefono _____

in proprio

in qualità di legale rappresentante dell'ente/associazione

assistito dall'avvocato _____ con studio

in _____

alla via _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato per proporre ricorso avverso il provvedimento n. _____ del _____

emesso da _____

notificato il _____

INDICA

Ai sensi dell'art. 122 D. P. R. n. 115/2002, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, corredate da ogni opportuna documentazione:

PRODUCE

i seguenti documenti che allega alla presente domanda:

- copia del provvedimento da impugnare
- dichiarazione sostitutiva di certificazione
- fotocopia documento di identità
- fotocopia del codice fiscale del dichiarante e dei componenti nucleo familiare
- per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, certificazione dell'Autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto indicato con l'istanza di ammissione.

Bologna, _____

firma del richiedente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ex art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov (____) il _____

residente in _____ Prov (____) c.a.p. _____

alla via _____

Tel _____ C.F. _____

Consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazione mendaci nonché per il caso di formazione e/o uso di atti falsi, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

1) che il proprio nucleo familiare è composto da n° _____ persone di seguito elencate:

a) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

b) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

c) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

d) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

e) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

f) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

g) Nome _____ nato a _____
Prov/Stato _____ il _____ C.F. _____
parentela/affinità con il richiedente _____
reddito Euro _____

2) che il reddito complessivo è pari ad Euro _____

3) di impegnarsi a comunicare, fino a che il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Bologna, _____

In fede (firma)

Carta dei servizi – T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna
AVVERTENZE

Può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a **Euro 11.493,82**; detto reddito è riferito all'ultima **dichiarazione dei redditi** presentata entro i termini di legge (Art. 76 D.P.R. n. 115/2002)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, va indicata la norma di legge che ne consenta l'esenzione. In assenza di dichiarazione dei redditi, il reddito può essere riferito anche a documentazione equipollente che comunque certifichi formalmente i redditi dell'interessato e del suo nucleo familiare, percepiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

In caso di presentazione del solo modello CUD, va dichiarato sotto la propria personale responsabilità che, per i motivi previsti dalla legge, non è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare. In caso di convivenza, invece, è dato dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero, con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il richiedente, se richiesto, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, copia della documentazione prodotta dal richiedente verrà trasmessa, ai sensi dell'art. 127 del D.P.R. 115/2002, agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza relativi al reddito dichiarato

La trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate è finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni relative al reddito contenute nella domanda di ammissione.

In caso di esito negativo del suddetto controllo, verrà immediatamente disposta la revoca del beneficio.

La persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato durante il giudizio dovrà dichiarare se le condizioni economiche sue o del suo nucleo familiare sono mutate tanto da far venire meno i presupposti per il beneficio stesso: in tal caso il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione o la multa previste dalle norme penali relative.

La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato (art. 125 D.P.R. 115/2002).

Ai sensi dell'art. 81, primo comma, del D.P.R. 115/2002, l'avvocato eventualmente indicato dall'istante deve essere obbligatoriamente autorizzato dal competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati al patrocinio a spese dello Stato.

Contatti per informazioni (casella di posta non abilitata alla ricezione delle domande di ammissione):

Segretaria Commissione patrocinio a spese dello Stato:

dott.ssa Luciana Berenga

(in sostituzione sig.ra Annalisa Pazzi)

Telefono:

051 4293119 (0514293130)

Email:

(l.berenga@giustizia-amministrativa.it)

ALL.4

DIRITTO DI COPIA SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

(Allegato n. 6 all'articolo 267 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati dal decreto 172 del 26 luglio 2018 e maggiorati del 50%, ai sensi del
d.l. n.
193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 1,46	€ 4,38
Da 5 a 10	€ 2,91	€ 8,73
Da 11 a 20	€ 5,81	€ 17,43
Da 21 a 50	€ 11,63	€ 34,89
Da 51 a 100	€ 23,25	€ 69,75
Più di 100	€ 23,25 +9,69 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	€ 69,75 +29,07 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

DIRITTO DI COPIA AUTENTICA

(Allegato n. 7 all'articolo 268 D.P.R. n. 115/2002)

(importi aggiornati dal decreto 172 del 26 luglio 2018 e maggiorati del 50%, ai sensi del
d.l. n.
193/2009, convertito dalla l. n. 24/2010)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 11,63	€ 34,89
Da 5 a 10	€ 13,58	€ 40,74
Da 11 a 20	€ 15,50	€ 46,50
Da 21 a 50	€ 19,38	€ 58,14
Da 51 a 100	€ 29,07	€ 87,21
Più di 100	€ 29,07 +11,63 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine	€ 87,21 +34,89 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine

DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

(Allegato n. 8 all'articolo 269 D.P.R. n. 115/2002)

Tabella a)

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,87
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,81
Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,46
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,75
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,70
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,54
Per ogni compact disc	€ 323,04

L'articolo 4, comma 5 del citato D.L. 193/2009 prevede la temporanea sospensione – tuttora operativa – degli importi di cui alla suddetta Tab. a) nell'ipotesi di richiesta di copie in formato elettronico per le quali sia possibile calcolare le pagine memorizzate. In tal caso si applicano gli importi di cui alla successiva Tab.b).

Tabella b)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato
Da 1 a 4	€ 0,97
Da 5 a 10	€ 1,94
Da 11 a 20	€ 3,87
Da 21 a 50	€ 7,75
Da 51 a 100	€ 15,50
Più di 100	€ 15,50 +6,46 € ogni ulteriore 100 o frazioni di 100 pagine



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA**

**Modulo di reclamo
(da compilare in stampatello)**

RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME _____
NOME _____
NAT_ A _____ PROV ____ IL _____
VIA _____ CAP _____
TEL _____ FAX _____ MAIL _____

OGGETTO DEL RECLAMO:

MOTIVO DEL RECLAMO:

PROPOSTA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO:

Ai sensi dell'art. 13 d. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al seguente reclamo

DATA _____

FIRMA _____

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

La carta dei servizi è sottoposta ad aggiornamento periodico ogni qualvolta dovessero intervenire variazioni rilevanti sulla struttura e sui servizi, anche alla luce delle osservazioni che potranno pervenire dagli utenti.

Bologna, giugno 2019